OBBLIGO DI FEDELTÀ e RISERVATEZZA

Ricordiamo a tutti che con la sottoscrizione dei rispettivi Accordi (ASSOCIATI) con ***GIF GRUPPO ISPEZIONI FORNITORI*** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2105 C.C., ci si è impegnati formalmente a non divulgare i contenuti di gestionali, documenti e quant'altro costituisca know-how del GRUPPO ed a non diffondere informazioni e dati appresi durante lo svolgimento delle attività di ispezione, avendo cura di rispettare il segreto professionale e la proprietà intellettuale, sia durante lo svolgimento delle attività di Ispezione, sia successivamente alla conclusione del mandato.

In caso di contravvenzione agli obblighi di fedeltà e riservatezza, come sopra indicati, si potrà incorrere nelle conseguenze previste dalle norme contrattuali e di legge, e venire perseguiti per il risarcimento dei danni eventualmente causati.

Data, 09.11.2018

GIF
GRUPPO ISPEZIONI FORNITORI

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

AZIENDA	NOME E COGNOME	DATA	FIRMA